SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA -

Doc. XVIII n. 7

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Estensore BUTTI)

approvata nella seduta del 14 gennaio 2009

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 717/2007 RELATIVO AL ROAMING SULLE RETI MOBILI PUBBLICHE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ E LA DIRETTIVA 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (COM (2008) 580 DEF.)

ai	sensi	dell'	articol	o 144,	commi	1	e 6,	del	Regolame	ento

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 2009

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere:		
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La 8ª Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

preso atto della comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, nella quale la Commissione europea ha concluso che, sebbene l'applicazione del regolamento sia stata complessivamente soddisfacente, rimangono problemi strutturali che ostacolano le forze della concorrenza nel mercato del *roaming*;

considerati i dati raccolti dal gruppo dei regolatori europei (ERG-European Regulators Group), che riunisce le autorità di regolamentazione di tutti i 27 Stati membri, che evidenziano come i prezzi per il roaming vocale all'ingrosso e al dettaglio, non mostrino rispetto ai livelli massimi fissati dal regolamento, una varietà tale da dimostrare l'esistenza di una sana concorrenza;

considerato che nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato di ritenere necessaria una regolamentazione del *roaming* SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali, attraverso l'introduzione di misure analoghe a quelle adottate per il *roaming* vocale;

considerati i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione, che indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di *roaming* dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti *roaming* sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati;

considerato che, sebbene i prezzi al dettaglio per i servizi di *roa*ming dati siano molto elevati, sarebbe prematuro in questa fase regolamentare le tariffe al dettaglio mentre sembra opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe;

considerato che, per evitare bollette troppo gravose per i consumatori, gli operatori mobili dovrebbero definire con gli utenti gratuitamente tetti massimi di spesa per l'utilizzo dei servizi di *roaming* dati da intendersi come limiti per l'interruzione del servizio, fornendo altresì agli utenti in prossimità della sospensione del servizio informazioni al riguardo; XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegna il Governo

a mantenere la posizione già assunta nelle competenti sedi europee, così da garantire la più rapida definizione dell'*iter* di approvazione della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 nella formulazione all'esame, che appare idonea a contemperare gli interessi dei consumatori – anche tenuto conto della particolare congiuntura economico-sociale e la connessa esigenza di salvaguardare la capacità di spese della famiglia – incidendo con misure progressive e non eccessivamente gravose sulle imprese di settore.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Musso)

22 dicembre 2008

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che la proposta risponde coerentemente alle valutazioni espresse dalla Commissione europea nella sua Comunicazione del 23 settembre 2008 sull'esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, con particolare riferimento alla necessità di prorogare la durata del regolamento stesso per un ulteriore triennio ed estenderne il campo di applicazione ai servizi intracomunitari di *roaming* per la trasmissione di dati ed SMS;

considerato che, nella sue valutazioni, la Commissione ha sottolineato come le modalità di fatturazione adottate dagli operatori mobili per le chiamate vocali in *roaming* (che vengono spesso fatturate per unità di tempo che arrivano fino a sessanta secondi) costituiscano per il consumatore una spesa occulta che, secondo le stime del gruppo dei regolatori europei (ERG), incide fino a oltre il 20 per cento sui costi totali sostenuti, e che anche per quanto concerne i servizi di *roaming* dati le tariffe appaiono troppo elevate rispetto ai prezzi dei servizi nazionali equivalenti e/o ai costi connessi alla fornitura del servizio, situazione ulteriormente aggravata dalla mancanza di trasparenza e di una corretta informazione del consumatore;

tenuto conto dei lavori già svolti in sede di COREPER, dai quali è emersa con chiarezza la necessità di studiare norme più stringenti proprio in tema di protezione dei consumatori per quanto concerne in particolare i servizi di *roaming* dati;

formula, per quanto di competenza, una valutazione positiva sull'impianto generale della riforma, con le seguenti osservazioni:

la proposta appare nel complesso rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto le caratteristiche peculiari proprie del mercato del *roaming* vocale, che hanno rese necessarie le azioni adottate a titolo del regolamento (CE) n. 717/2007, sono valide allo stesso titolo per la fornitura di servizi di *roaming* dati ed SMS sul territorio della Comunità, e un approccio armonizzato a livello comunitario è l'unico a ga-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rantire che le misure siano adottate in modo coerente e nella massima tutela degli interessi dei consumatori e delle imprese in tutti gli Stati membri. D'altro canto, l'azione normativa proposta comporta la minor interferenza possibile con il comportamento commerciale delle imprese interessate;

l'estensione al *roaming* dati ed SMS del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 dovrebbe garantire una maggior efficacia e un impatto positivo in termini di garanzie per il consumatore e di sana concorrenza tra le imprese. Sul tema, la 14ª Commissione si era già espressa con chiarezza nel suo parere sulla proposta legislativa da cui è scaturito il regolamento (CE) n. 717/2007, ravvisando in quella sede l'opportunità di «estendere il meccanismo del mercato domestico europeo... anche ai servizi di trasmissione dati, come i messaggi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service)»;

in tema di roaming dati, la posizione della Commissione europea, che ha prudentemente deciso di prevedere un limite massimo per le sole tariffe all'ingrosso, accompagnando tale misura con l'introduzione di misure efficaci per garantire la trasparenza, appare nel complesso condivisibile, nella misura in cui tiene conto delle caratteristiche fluide di un mercato ancora emergente e fortemente diversificato. D'altro canto, solo una regolamentazione dell'intero settore del roaming (da attuare eventualmente in modo progressivo) potrà garantire la massima tutela del consumatore in una materia particolarmente sensibile. È da considerare comunque con favore il testo di compromesso presentato dalla Presidenza francese, che pur mantenendo l'impostazione della Commissione europea, introduce ulteriori disposizioni a garanzia dei consumatori, prima fra tutte l'obbligo per gli operatori del Paese d'origine di offrire ai loro clienti in roaming l'opportunità di optare per un limite di interruzione del servizio; limite del quale i clienti stessi vanno informati subito prima di raggiungerlo, avendo la facoltà di interrompere immediatamente la loro connessione.